

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 469

**Destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. ecotassa). Disposizioni di esecuzione dell'art. 37 della legge regionale 30.12.2016, n. 40.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Domenico Santorsola, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal dirigente ad interim del Servizio Gestione dei Rifiuti, dott. Giuseppe Pastore, e dal dirigente della Sezione, ing. Giovanni Scannicchio, e convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 40 del 30.12.2016 "Legge di Stabilità 2017";
- la Legge Regionale n. 41 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019";
- la DGR n. 16 del 17.01.2017 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento Tecnico di accompagnamento;
- la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- il comma 27 dell'art. 3 della L. 549/1995 che, nella sua originaria formulazione, stabiliva che il tributo era dovuto alle regioni, con la seguente modulazione:
  - a) il 10% destinato alle province;
  - b) il 20%, al netto della quota destinata alle province, destinato ad un fondo regionale istituito con finalità ambientali;
- l'art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 ("Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), è intervenuto sul regime del "tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi" (c.d. ecotassa), modificando i commi 24 e seguenti dell'art. 3 della Legge 28.12.1995 n. 549, e quindi la destinazione del gettito derivante dal tributo, sopprimendo la riserva quantitativa del 10% in favore delle province e destinando l'intero gettito del tributo, e non più il 20%, al fondo regionale istituito con finalità ambientali;
- l'articolo 7 della legge regionale n. 38/2011 che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi istituito, dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
- la legge regionale n. 20/2016 che ha costituito l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 37 "Disposizioni di esecuzione dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549" della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40;

**CONSIDERATO che:**

- il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, come recentemente modificato dall'art. 34 della Legge 28.12.2015 n. 221 prevede, in materia di ecotassa, che *"Il tributo è dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione*

*e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo”.*

- l'art. 37, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, dispone che “I progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), presentati dai comuni all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti entro il 10 dicembre 2016, sono finanziati con deliberazione della Giunta regionale con criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, attingendo la provvista sulla missione 9, programma 8, titolo 2.”;
- l'art. 37, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 40, dispone che “Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì finanziati, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27 della l. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti all'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. Il provvedimento di cui al comma 2 trova copertura per complessivi euro 4 milioni e 500 mila sulla missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo 611087 economie vincolate.”;

#### **RITENUTO opportuno:**

- dare esecuzione alla disposizione regionale citata, finanziando i progetti volti a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette, nei limiti della copertura finanziaria indicata dai commi 1 e 3 dell'art. 37 della L.R. 40/2016;
- delegare all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l'attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti di cui alla LR 40/2016, art. 37, comma 1, e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma;
- delegare all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l'attività istruttoria volta all'attuazione della disposizione della LR 40/2016, art. 37, comma 2, e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma;
- demandare alla regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con atto dirigenziale, la successiva erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 37 della LR 40/2016;

#### **DANDO ATTO:**

- che il finanziamento dei progetti di cui all'art. 37, commi 1 e 2, della LR n. 40/2016 costituisce un primo programma di impiego delle risorse riveniente dall'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge n. 549/1995;
- che con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 27, della L. 549/1995, verrà disposto l'impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all'art. 37 della L.R. 40/2016;

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi espresse, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.**

Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente deliberazione si provvede con le risorse di cui all'art. 37 della L. R. 30 dicembre 2016, n. 40:

- € 8.250.000,00: missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Spese per favorire la minore

produzione di rifiuti e le altre attività di cui alla legge 549/95, articolo 3, comma 27) del bilancio autonomo; con successivi atti dirigenziali di competenza della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica si provvederà all'impegno di spesa e alla successiva erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto, nei limiti di quanto accertato al collegato capitolo di entrata 1013400 (Tributo speciale deposito in discarica dei rifiuti solidi, articolo 3, commi da 24 a 38, legge 549/95);

- € 4.500.000,00: missione 9, programma 8, titolo 2, capitolo di spesa 611087 (Ex Economie Vincolate, anno 2015); con successivo atto della Giunta regionale si provvederà all'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione entro i limiti degli spazi finanziari previamente autorizzati.

Si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n.41/2016 e al comma 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n.232/2016

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n. 7/1997,

#### **LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- di dare esecuzione alle disposizioni dell'art. 37, comma 1 della L.R. 40/2016, finanziando, secondo criteri di proporzionalità e per complessivi euro 8 milioni e 250 mila, i progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), presentati dai comuni all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti entro il 10 dicembre 2016, disponendo, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti:
  - di delegare all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l'attività istruttoria volta alla verifica dell'ammissibilità dei progetti e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma;
  - di demandare alla regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con atto dirigenziale, il successivo impegno di spesa e l'erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto;
- di dare esecuzione alle disposizioni dell'art. 37, comma 2, della L.R. 40/2016, finanziando, con criteri di proporzionalità, i progetti coerenti con l'articolo 3, comma 27 della L. 549/1995, presentati dai comuni su cui insistono impianti in esercizio di trattamento dei rifiuti all'agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, disponendo, ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti:
  - di delegare all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti l'attività istruttoria volta all'attuazione della disposizione e alla formulazione della proposta di ripartizione della somma;
  - di demandare alla regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con atto dirigenziale, il successivo impegno

di spesa e l'erogazione del contributo ai Comuni aventi diritto;

- di disporre, con successiva Deliberazione di Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27, della L. 549/1995, l'impiego delle risorse residuali al finanziamento dei progetti di cui all'art. 37 della L.R. 40/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano